



## COMUNE DI BARADILI

PROVINCIA DI ORISTANO  
Via Vittorio Emanuele, 5 09090 Baradili (OR)

Tel 0783/95095 cod. fisc: 80007220959 p.iva: 00468930953

e-mail: [comune@comune.baradili.or.it](mailto:comune@comune.baradili.or.it)

pec: [protocollo@pec.comune.baradili.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.baradili.or.it)

# **REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS N.36/2023**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del 29/07/2025)

# **REGOLAMENTO SUGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA EUROPEA**

## **MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dal Comune di Baradili per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 e all'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.1 al d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale:

“Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

#### **Art. 2. Principi generali**

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici previsti negli artt. dall' 1 al 12:

- 1) Principio del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- 2) Principio della fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- 3) Principio dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- 4) Criterio interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai numeri 1,2,3 sopra riportati;
- 5) Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento, che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui al presente art.;
- 6) Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore, che comporta, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al

principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

7) Principio di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione Europea;

8) Principio di autonomia contrattuale e divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le Pubbliche

Amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;

9) Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

10) Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;

11) Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

12) Rinvio esterno in base al quale per quanto non espressamente previsto nel Codice, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile.

Le procedure sotto soglia sono soggette altresì ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici previsti all'art 16 relativo al conflitto di interessi, secondo il quale si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

### **Art. 3. Tutela delle micro, piccole e medie imprese**

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

### **Art. 4. Divieto di artificioso frazionamento:**

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici che definisce le seguenti soglie di rilevanza europea:

- a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'Allegato I alla Direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'Allegato III alla Direttiva 2014/24/UE;
- c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'Allegato III alla Direttiva 2014/24/UE;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE.

Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.538.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE.

L'art. 14 comma 6 stabilisce inoltre il divieto di artificioso frazionamento dell'appalto e definisce la necessaria attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

## **Art. 5. Obblighi di trasparenza:**

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea e obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

## **Art. 6. Principio di rotazione:**

Gli affidamenti di cui al presente regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione stabiliti dall'art. 49, ai commi 1, 2 e 3 del d.lgs n. 36/2023, secondo i quali il Comune si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento e quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) gli affidamenti hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- b) gli affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 8 del presente regolamento;
- c) l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.

In casi motivati rispetto alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonchè di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

## **Art. 7. Deroga all'obbligo di rotazione:**

L'art. 49 commi 4, 5, 6, del d.lgs. n. 36/2023 consente comunque di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 8; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;

- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

#### **Art. 8. Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione:**

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

##### **Fasce Servizi e Forniture**

A ≥ € 5.000 fino a € 9.999,99
B ≥ € 10.000 e fino a € 14.999,99
C ≥ € 15.000 e fino a € 19.999,99
D ≥ € 20.000 e fino a € 24.999,99
E ≥ € 25.000 fino a € 29.999,99
F ≥ € 30.000,00 fino a € 34.999,99
G ≥ € 35.000,00 fino a € 39.999,99
H ≥ € 40.000,00 fino a € 49.999,99
I ≥ € 50.000,00 fino a € 59.999,99
L ≥ € 60.000,00 fino a € 79.999,99
M ≥ € 80.000,00 fino a € 99.999,99
N ≥ € 100.000,00 fino a € 119.999,99
O ≥ € 120.000,00 fino a € 139.999,99
P Da € 140.000,00 fino alla soglia comunitaria

##### **Fasce Servizi Sociali e assimilati \_ elenca \_ all'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE**

A ≥ alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. c) € 215.000,00 fino a € 499.999,99
B ≥ € 500.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. d) 750.000,00

##### **Fasce Servizi di Ingegneria e Architettura**

A ≥ € 5.000 fino a € 9.999,99
B ≥ € 10.000 e fino a € 14.999,99
C ≥ € 15.000 e fino a € 19.999,99
D ≥ € 20.000 e fino a € 24.999,99
E ≥ € 25.000 fino a € 29.999,99
F ≥ € 30.000,00 fino a € 34.999,99
G ≥ € 35.000,00 fino a € 39.999,99
H ≥ € 40.000,00 fino a € 49.999,99
I ≥ € 50.000,00 fino a € 59.999,99
L ≥ € 60.000,00 fino a € 79.999,99
M ≥ € 80.000,00 fino a € 99.999,99
10
N ≥ € 100.000,00 fino a € 119.999,99
O ≥ € 120.000,00 fino a € 139.999,99
P Da € 140.000,00 fino alla soglia comunitaria

### Fasce Lavori

A ≥ € 5.000 fino a € 9.999,99
B ≥ € 10.000 e fino a € 14.999,99
C ≥ € 15.000 e fino a € 19.999,99
D ≥ € 20.000 e fino a € 24.999,99
E ≥ € 25.000 fino a € 29.999,99
F ≥ € 30.000,00 fino a € 34.999,99
G ≥ € 35.000,00 fino a € 39.999,99
H ≥ € 40.000,00 fino a € 49.999,99
I ≥ € 50.000,00 fino a € 59.999,99
L ≥ € 60.000,00 fino a € 79.999,99
M ≥ € 80.000,00 fino a € 99.999,99
N ≥ € 100.000,00 fino a € 119.999,99
O ≥ € 120.000,00 fino a € 139.999,99
P ≥ € 140.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (€ 150.000,00)

### Art. 9. Affidamento dell'appalto:

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00

Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune procederà, ogni 6 mesi, alla verifica delle dichiarazioni fornite nel semestre precedente, previo sorteggio di un campione pari al 5%.
- Il sorteggio dovrà essere effettuato dal RUP responsabile del servizio. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- per gli appalti di valore pari o superiore ad € 40.000, il Comune procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal d.lgs. n. 36/2023.
- per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

### Art. 10. Stipula del contratto:

La stipula del contratto sotto soglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del d.lgs. n.36/2023:

- la stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione;
- i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, quindi, neppure agli affidamenti diretti;
- la stipula del contratto, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove previsto, avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato;
- il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto, è in proporzione al valore dello stesso ed è definita come segue:

valore < 40.000 euro = esente
40.000 euro < valore < 150.000 euro = euro 40,00

- per gli affidamenti diretti, i contratti possono essere stipulati anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, eventualmente richiamati, fanno parte integrante del contratto;
- il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il Codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso, ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

#### **Art. 11. Termine dilatorio:**

Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period).

#### **Art. 12. Esecuzione anticipata:**

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6 del d.lgs n. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

#### **Art. 13. Certificato di regolare esecuzione:**

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, il Comune può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 dell'Allegato II.14 del d.lgs n. 36/2023, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

#### **Art. 14. Garanzie:**

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del d.lgs n. 36/2023, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023

In casi debitamente motivati è facoltà del Comune non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; tale percentuale non è soggetta alle riduzioni di cui all'art. 117 co. 3 del d.lgs n. 36/2023.

Salvo quanto sopra esposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.

## **CAPO II – AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

### **Art. 15. Affidamenti diretti:**

Ai sensi dell'art. 3 lettera d) dell'Allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023 per "affidamento diretto" si intende l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.

E' possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore ad euro 140.000,00 per i servizi e le forniture e per un valore inferiore ad euro 150.000,00 per i lavori, al netto dell'IVA.

Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste.

### **Art. 16. Indagini di mercato:**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.50 commi 1 lett.a) b) e comma 2 del D.Lgs 36/2023 al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata, in alternativa alla pubblicazione di apposito avviso pubblico dell'indagine di mercato secondo le indicazioni previste nell'allegato II.1, anche mediante invito rivolto sulla piattaforma della centrale regionale di committenza (CRC) Sardegna Cat o MEPA agli operatori iscritti alla specifica categoria merceologica o attingendo dall'Elenco regionale delle Imprese, ove istituito, in caso di lavori, e dall'Elenco regionale dei Professionisti, ove istituito, in caso di servizi di ingegneria e architettura.

### **Art. 17. Requisiti dell'operatore economico:**

Deve essere sempre garantito il possesso dei requisiti di ordine generale mediante rispetto delle disposizioni di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in merito alle cause di esclusione automatica e non automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto.

In merito invece ai requisiti di ordine speciale che sono:

- l'idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento

La stazione appaltante richiede tali requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

#### **Art. 18. Controllo dei requisiti:**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.52 del D.Lgs 36/2023 gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettata alle seguenti modalità di controllo:

- per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune procederà, ogni 6 mesi, alla verifica delle dichiarazioni fornite nel semestre precedente, previo sorteggio di un campione pari al 5%.

Il sorteggio dovrà essere effettuato dal RUP responsabile del servizio. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- per gli appalti di valore pari o superiore ad € 40.000, il Comune procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.lgs. 36/2023.

Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

#### **Art. 19. Esclusione automatica delle offerte anomale:**

Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'esclusione automatica delle offerte anomale negli affidamenti diretti.

Ai sensi dell'art.54 comma 1, secondo periodo, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità dell'offerta.

#### **Art. 20. Determina di affidamento:**

Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

### **CAPO III – PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO**

#### **Art. 21. Procedure negoziate senza bando:**

Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

Come previsto dall'art.50 comma 1 lett. c) d) ed e) del D.lgs.36/2023 le procedure negoziate sotto soglia vengono indette:

- per appalti di servizi e forniture di valore (al netto dell'IVA) pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea p
- per appalti di lavori per importi (al netto dell'IVA) di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea.

#### **Art. 22. Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare:**

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su quattro fasi:

- pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante dell'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e) dell'art.50 del D.lgs 36/2023 come previsto allo stesso art. 50 comma 2-bis;
- lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- la stipula del contratto.

La fase inerente lo svolgimento dell'indagine di mercato è definita nell'art. 2 dell'Allegato II.1 al D.lgs n. 36/2023 e può intendersi assolta qualora il RUP proceda all'individuazione degli operatori economici, mediante invito rivolto sulla piattaforma della Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCat o MEPA, intese come elenco di operatori economici, o in alternativa attingendo dall'Elenco Regionale delle Imprese, ove istituito, in caso di lavori, e dall'Elenco Regionale dei Professionisti, ove istituito, in caso di servizi di ingegneria e architettura.

L'art. 3 dell'Allegato II.1 al d.lgs. n. 36/2023 stabilisce la modalità alternativa all'indagine di mercato relativa all'individuazione degli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle disposizioni dettate dallo stesso art. e nel regolamento di cui all'art. 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

#### **Art. 23. Indagine di mercato:**

Fermo restando quanto previsto nell'art. 2 dell'Allegato II.1 al d.lgs. n. 36/2023 nonché la possibilità prevista dall'art. 3 dello stesso Allegato al Codice, l'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC.

L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

E' facoltà del RUP avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato II.1 del d.lgs n. 36/2023, secondo cui "la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti [...]". Il presente regolamento assolve quanto previsto per legge in termini di pubblicità e trasparenza, specificando che:

- si utilizzeranno gli elenchi della Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCat, del MEPA, o in alternativa attingendo dall'Elenco Regionale delle Imprese, ove istituito, in caso di lavori, e dall'Elenco Regionale dei Professionisti, ove istituito, in caso di servizi di ingegneria e architettura;
- i requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che gli operatori economici devono possedere sono definiti nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs n. 36/2023;
- le categorie e le fasce di importo per gli affidamenti sono in generale definite dall'art. 8 del presente regolamento;
- la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

#### **Art. 24. Individuazione degli operatori da invitare all'indagine di mercato:**

Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'ente oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

#### **Art. 25. Individuazione da elenchi degli operatori economici da invitare:**

Come previsto all'art. 3 dell'Allegato II.1 al Codice la stazione appaltante può adottare in sostituzione all'indagine di mercato delle modalità alternative. La stazione appaltante può creare elenchi di operatori economici da invitare, selezionandoli seguendo le disposizioni indicate nelle regole e nel regolamento. Gli elenchi sono formati tramite un avviso pubblico sul sito web della stazione appaltante e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, specificando i requisiti e le modalità di selezione per iscriversi. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione a fasce di importo o a categorie specifiche, e possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per attestare il possesso dei requisiti. La stazione appaltante valuta le richieste entro 30 giorni e, se non risponde entro il termine prescritto, equivale ad un'accettazione. Gli elenchi vengono aggiornati regolarmente e gli operatori che non presentano offerte possono essere esclusi. La selezione degli operatori da invitare deve essere basata su criteri oggettivi, coerenti con l'affidamento e i principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza.

#### **Art. 26. Invito alla procedura negoziata:**

Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, il Comune procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale Sardegna Cat.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Come previsto all'art.2 comma 2 dell'Allegato II.1 al D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante dovrà assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante è tenuta a pubblicare un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC la cui durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

#### **Art. 27. Contenuto della lettera d'invito/disciplinare di gara:**

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.

In linea di massima l'invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura. Per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali è necessario predisporre e compilare al cura dell'Operatore economico l'apposito DGUE;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

#### **Art. 28. Criteri di aggiudicazione:**

Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

#### **Art. 29. Esclusione delle offerte anormalmente basse:**

Come previsto dall'art.54 del D.lgs 36/2023 nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Negli atti di gara dovrà essere indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

#### **Art. 30. Commissione giudicatrice:**

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art.51 del D.lgs 36/2023 alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

#### **Art. 31. Verifica del possesso dei requisiti:**

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

### **Art. 32. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive nelle procedure negoziate:**

Come previsto dall'art.53 del D.lgs 36/2023 negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

Le esigenze particolari sono indicate nella decisione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

In casi debitamente motivati è facoltà del Comune non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; tale percentuale non è soggetta alle riduzioni di cui all'art. 117 co. 3 del D.Lgs n. 36/2023.

Salvo quanto sopra esposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/20

### **Art. 33. Termine di conclusione della procedura negoziata:**

Come previsto dall'allegato I.3 del D.lgs 36/20236

La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

### **Art. 34. Disposizioni finali:**

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 art. 3, comma 1, lettera cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 art. 3, comma 1, lettera dd) del

Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62 Codice). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottato in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito atto di recepimento.